

Codice A20000

D.D. 21 novembre 2017, n. 592

Acquisto di n. 200 copie del volume "Valle di Susa e Brianzonese. Alla scoperta di itinerari tra arte, storia e natura". Affidamento della fornitura alla Società Graffio S.n.c. di Borgone di Susa, Torino. Spesa di Euro 3.120,00 (o.f.i.). Capitolo 110938/2017 (Missione 5 - Programma 2). CIG n. Z412030B59.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

Di affidare, per le motivazioni riportate in premessa, alla Società Graffio S.n.c., Via A. Abegg n. 43, 10050 Borgone di Susa, Torino (P.I./C.F. - 07863360017) la fornitura di n. 200 copie della pubblicazione "Valle di Susa e Brianzonese. Alla scoperta di itinerari tra arte, storia e natura" di Rosanna Carnisio, che, rivolgendosi in particolare al mondo scolastico, propone e illustra molteplici percorsi attraverso questo territorio a cavallo tra Italia e Francia, ma che fino al 1713 era legato da una storia comune.

Di fare fronte alla spesa di Euro 3.120,00 (o.f.i.) con impegno sul Capitolo 110938/17 del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (Missione 5 - Programma 2) che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa.

Di affidare lo svolgimento della fornitura direttamente alla Società Graffio S.n.c. di Borgone di Susa (Torino) ricorrendo le condizioni di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) "contratti sotto soglia" e dell'articolo 63, comma 2, lettera b) "procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici".

Di regolare lo svolgimento della fornitura mediante lettera commerciale, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il cui schema è allegato alla presente Determinazione Dirigenziale (Allegato 1) per farne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che, ai sensi delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 190/2014 (art. 1, comma 629, lett. b), la somma complessiva di Euro 3.120,00 risulta così suddivisa:

- Euro 3.000,00 quale imponibile da versare al beneficiario;
- Euro 120,00 (IVA 4%) soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972.

Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Dott.ssa Paola Casagrande, Direttore della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport (D.Lgs 50/2016 e s.m.i., articolo 31).

Di avere, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011, individuato le codifiche da associare alla tipologia di spesa di cui al presente provvedimento, dettagliate di seguito:

Transazione elementare:

Conto finanziario [U.1.03.01.01.001]

Transazione Unione Europea [8]

Ricorrente: [Spese non ricorrenti, 4]

Perimetro Sanitario [3]

Di dare atto che ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il codice univoco da inserire obbligatoriamente sulla fattura da inviarsi in formato elettronico è: YVDPFP (Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport).

Ai sensi dell'art. 37 e dell'art. 23 comma 1 lettera b) e comma 2 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. si dispone la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione "Amministrazione Trasparente", dei seguenti dati:

Beneficiario: Società Graffio S.n.c., Via A. Abegg n. 43, 10050 Borgone di Susa, Torino (P.I./C.F. - 07863360017) (Cod. Ben. - 343043).

Importo: Euro 3.120,00 (o.f.i.)

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Paola Casagrande

Modalità Individuazione Beneficiario: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) "contratti sotto soglia" e ex articolo 63, comma 2, lettera b) "procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" del D. Lgs. 50/2016.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte a 60 giorni dalla comunicazione della presente o ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 180 giorni dalla comunicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Direttore
Paola Casagrande

Allegato

Det. n. _____ del _____



Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport

culturaturismosport@regione.piemonte.it

culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it

Data

Protocollo

/ A20000

Alla Società Graffio S.n.c.

Via A. Abegg n. 43

10050 Borgone di Susa, Torino

Classificazione 17.40.10 – 2/2017 A

Segnatura di protocollo riportata nei metadati di DOQUI ACTA

Oggetto: Affidamento della fornitura di n. 200 copie della pubblicazione "Valle di Susa e Brianzonese. Alla scoperta di itinerari tra arte, storia e natura" di Rosanna Carnisio. Lettera commerciale (articolo 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.).

Oggetto del contratto

Con la presente si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. xxx del xx novembre 2017 è stato affidato a codesta Società l'incarico per la fornitura di di n. 200 copie della pubblicazione "Valle di Susa e Brianzonese. Alla scoperta di itinerari tra arte, storia e natura" di Rosanna Carnisio. Il volume, rivolgendosi in particolare al mondo scolastico, propone e illustra molteplici percorsi attraverso questo territorio a cavallo tra Italia e Francia, ma che fino al 1713 era legato da una storia comune.

Modalità e tempi di consegna

I volumi devono essere consegnati direttamente presso la sede della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Via Bertola n. 34, 10122 Torino (primo piano) entro il 30 novembre 2017.

Modalità di affidamento dell'incarico

L'affidamento del servizio è stabilito con la modalità di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) "contratti sotto soglia" e dell'articolo 63, comma 2, lettera b) "procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici".

Importo del contratto e modalità di pagamento

Per la realizzazione della fornitura oggetto del presente contratto, la Regione Piemonte riconoscerà alla Società Graffio S.n.c., Via A. Abegg n. 43, 10050 Borgone di Susa, Torino la somma di Euro 3.000,00 (IVA 4% esclusa) che sarà liquidata in un'unica soluzione, entro l'anno 2017, a seguito di trasmissione di regolare fattura, in formato elettronico attraverso il Sistema nazionale d'InterScambio (SdI) al seguente codice univoco ufficio IPA "YVDPFP", intestata a Regione Piemonte, Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Via Bertola n. 34, 10122 Torino (Partita IVA - 02843860012), vistata per regolarità dal Dirigente Responsabile del Settore competente e corredata di relazione e materiale attestante l'avvenuta realizzazione del servizio in questione.

L'importo dell'I.V.A., pari ad Euro 120,00, sarà versato direttamente allo Stato da parte del Settore competente della Regione Piemonte in quanto ricorrono le condizioni di cui all'art. 17/ter del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 "Istituzione e disciplina sull'imposta del valore aggiunto", così come



introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge n. 190 del 23 dicembre 2014" Legge di Stabilità 2015".

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al governo in materia di antimafia".
2. Il fornitore deve comunicare alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport gli estremi identificativi dei conto correnti dedicati di cui all'articolo 3, comma 1 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, entro sette giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
3. La Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport non esegue alcun pagamento al fornitore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.
4. La Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o di società Poste Italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1 della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
5. Il fornitore deve trasmettere alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, entro 15 giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto per la verifica dell'inserimento della apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010, ivi compreso quello di comunicare i dati di cui al precedente comma 2 con le modalità e nei tempi ivi previsti.
6. Nel rispetto della misura 7.1.7 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, il fornitore non deve concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
7. Il fornitore del servizio si impegna a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con il servizio affidato.
8. Nel rispetto della misura 7.1.11 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, il fornitore si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità previsti nella presente lettera di affidamento, con la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto di tali protocolli/patti darà luogo alla risoluzione del contratto, (circolare trasparenza prot. 22/SA0001 del 19 dicembre 2014).

Nelle fatture dovrà essere indicato il seguente CIG: Z412030B59.

Foro competente

Per ogni controversia inerente lo svolgimento del presente contratto sarà competente il Foro di Torino.

Per quanto non espressamente detto nella presente Lettera commerciale si fa riferimento al Codice Civile ed al D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici".



Per quanto non espressamente detto nella presente Lettera contratto si fa riferimento al Codice Civile ed al D.lgs n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il codice civile.

La Società Graffio S.n.c di Susa da atto di avere ricevuto informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 sul trattamento dei dati personali relativi al presente rapporto contrattuale.

La Società Graffio S.n.c di Susa a seguito del ricevimento della presente lettera commerciale, al fine della esecuzione del contratto, si impegna a comunicare entro 5 giorni dal suo ricevimento mediante posta elettronica certificata l'accettazione allo svolgimento del servizio e delle condizioni di affidamento al seguente indirizzo: culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it

La presente Lettera Contratto è stipulata con le modalità stabilite dal comma 14 dell'articolo 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con procedura d'urgenza ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Torino, lì

Il Direttore
Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport
Paola Casagrande
Firmato digitalmente ai sensi art. 21
d.lgs.82/2005



**Assessorato alla Cultura e Turismo
Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport**

**Acquisto di n. 200 copie del volume "Valle di Susa e Brianzonese. Alla scoperta di itinerari tra arte, storia e natura". Affidamento della fornitura alla Società Graffio S.n.c. di Borgone di Susa, Torino.
(CIG – Z412030B59)**

PATTO D'INTEGRITÀ DEGLI APPALTI PUBBLICI REGIONALI

Articolo 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali (nel seguito, per brevità, "il Patto") regola i comportamenti degli operatori economici e del personale della Regione Piemonte, nell'ambito delle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, per brevità, "gli Appalti pubblici").
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Regione Piemonte e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Articolo 2

Efficacia del Patto

1. Il Patto costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia dei contratti di Appalti pubblici affidati dalla Regione Piemonte e deve essere allegato agli stessi. La sua espressa accettazione è condizione di ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, comprese le procedure negoziate, anche in economia, per l'affidamento di Appalti pubblici. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara o nelle lettere d'invito, ai quali il Patto deve essere allegato.
2. I partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica devono produrre, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla procedura, espressa dichiarazione di accettazione del Patto. Per i consorzi ordinari e i raggruppamenti temporanei, la dichiarazione deve essere resa da tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
3. Il Patto dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto affidato a seguito della procedura ad evidenza pubblica. 4. Il contenuto del Patto s'intende integrato dai protocolli di legalità eventualmente sottoscritti dalla Regione Piemonte.

Articolo 3

Obblighi degli operatori economici

1. L'operatore economico:
 - a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento o alla gestione del contratto;



Assessorato alla Cultura e Turismo
Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport

- b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Regione Piemonte;
- c) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento o la gestione del contratto;
- d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura ad evidenza pubblica alla quale prende parte, che non si trova in situazioni di controllo o collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti, che non si è accordato e non si accorderà con altri concorrenti, che non ha 2/3 in corso né praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e gli articoli 2 e seguenti della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; e) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere lo svolgimento della procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto;
- e) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere lo svolgimento della procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto;
- f) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti della stessa o di chiunque altro possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o all'esecuzione del contratto;
- g) si impegna a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per i fatti di cui alle precedenti lettere e) ed f), qualora costituiscano reato;
- h) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del Patto e degli obblighi che ne derivano e a vigilare affinché tali obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

2. L'operatore economico si impegna ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte della Regione Piemonte, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) forniture di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

3. Nelle fasi successive all'affidamento, gli obblighi di cui ai commi precedenti si intendono riferiti all'affidatario, il quale dovrà pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, s'impegna ad inserire nei contratti stipulati con questi ultimi una clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto.

Articolo 4
Obblighi della Regione Piemonte

Det. n. _____ del _____



Assessorato alla Cultura e Turismo
Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport

1. La Regione Piemonte si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nell'affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri violazioni alle disposizioni degli articoli 4 (Regali, compensi e altre utilità), 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse), 7 (Obbligo di astensione), 8 (Prevenzione della corruzione), 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti) e 14 (Contratti e altri atti negoziali) del d.P.R 16 aprile 2013, n. 62.

2. La Regione Piemonte è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'affidamento degli Appalti pubblici, in base alla normativa vigente in materia di trasparenza.

Articolo 5
Violazione del Patto

1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 è dichiarata dal responsabile del procedimento, in esito ad un procedimento di verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. La violazione da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui all'articolo 3 comporta:

a) l'esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'affidamento, l'applicazione di una penale d'importo non inferiore all'1% e non superiore al 3% del valore del contratto, secondo la gravità della violazione;

b) la revoca dell'affidamento, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, e l'incameramento della cauzione definitiva. La Regione Piemonte può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'articolo 121, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. È fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

*Firma***

—

—

**** del/i legale/i rappresentante/i della ditta**